

Certificazione Unica 2025. Termini, sanzioni e alcune novità

Con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9454/2025](#), approvata la Certificazione unica 2025 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

Le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo **non esercitato abitualmente** e ai redditi diversi devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate **entro il 17 marzo 2025** (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica) ovvero **entro il 31 marzo 2025** in caso di certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.

Con riferimento alle certificazioni contenenti **esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione Precompilata**, il termine previsto per la trasmissione telematica è fissato al 31 ottobre 2025 (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770).

Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente **entro il 17 marzo 2025** (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica).

Si ricorda che la [Certificazione Unica 2025](#) da rilasciare al contribuente entro il 17 marzo 2025, è la c.d. ***Certificazione Unica Sintetica*** ed è costituita **dai soli punti tratteggiati**. La c.d. ***Certificazione Unica Ordinaria*** è

invece costituita **da tutti i punti sia tratteggiati che non tratteggiati**, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate. I punti comuni da inviare sia al contribuente che all'Agenzia, sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio. Le informazioni da trasmettere, esclusivamente, all'Agenzia delle Entrate sono riportate nelle caselle non tratteggiate.

Dal 2025 le CU lavoro autonomo inviate entro il 31 marzo

Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 2 del [Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108](#) ha inserito un nuovo periodo all'[articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322](#) in materia di **dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta**, con cui si dispone che **dal 2025 le certificazioni** di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4, del D.P.R. n. 322/1998, contenenti **esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale**, sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (la disciplina previgente fissava tale termine al 31 di ottobre).

Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio

L'articolo 3 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha esonerato i sostituti d'imposta dall'obbligo di rilascio della certificazione unica per contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio. Nel dettaglio, la disposizione citata ha introdotto un nuovo comma (il 6-septies) all'[articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322](#), in materia dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta, **volto a esonerare i sostituti d'imposta al rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo nei confronti dei soggetti forfettari o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile**.

Sulla tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche

È prevista un'apposita sanzione per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. Tuttavia nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta è inviata entro i cinque giorni successivi ai termini di scadenza per la trasmissione telematica di cui sopra. Va inoltre evidenziato, che con [circolare n. 12 del 31 maggio 2024](#), l'Agenzia delle entrate, nel rispondere alle domande formulate dagli operatori sulla dichiarazione dei redditi 2024, **ha ammesso il ravvedimento operoso per sanare il tardivo invio delle Certificazioni Uniche**. In particolare nel citato documento si legge che "al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell'ordinamento tributario, tra i quali figura l'applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, **devono ritenersi superate**, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 6/E del 2015 (in "*Finanza & Fisco*" n. 43/2014, pag. 3010). **Ne consegue che è ammissibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso laddove l'invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti**. Se il sostituto trasmette all'Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, **il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest'ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell'eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi**".

Si ricorda che ai sensi dell'[art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322](#), per ogni *Certificazione*, omessa, tardiva o errata si applica la sanzione **di 100 euro** in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (disciplinante l'istituto del cumulo giuridico), **con un massimo di euro**

50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti, la sanzione è **ridotta a un terzo (quindi 33,33 euro)**, con un **massimo di euro 20.000**.

Inoltre ai sensi del successivo comma 6-quinquies.1. *«Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i **periodi d'imposta dal 2015 al 2017**, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies»*.

La Certificazione Unica "CU 2025" per l'anno 2024

La Certificazione Unica è costituita da:

- **Frontespizio:** dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
- **Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati:** dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali e assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR;
- **Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi** (dati fiscali relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate) **e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di**

esproprio;

- **Dati relativi alle locazioni Brevi.**

Contestualmente alla trasmissione delle certificazioni, il sostituto d'imposta è tenuto ad allegare anche i dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4 se tale comunicazione non è stata già validamente presentata con il relativo modello di comunicazione (CS0) ovvero con il quadro CT presente nella certificazione Unica relativa a precedenti anni d'imposta.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati *separatamente* dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Attribuito valore dichiarativo alla Certificazione Unica

Va evidenziato che la Legge di stabilità del 2016 (art. 1, comma 952, [L. 28/12/2015, n. 208](#)) nel modificare l'art. 4, comma 6-*quinquies*, del D.P.R. n. 322/98 ha assegnato, **dal 2016**, alla CU un indubbio "Valore Dichiarativo". Come spiega la [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 dell'8 aprile 2016 \(par. 8.10 – in "Finanza & Fisco" n. 1/2016, pag. 80\)](#) "Con le modifiche introdotte dalla [Legge di Stabilità 2016](#) all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, è stato semplificato il precedente impianto normativo **attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione Unica**".

Di seguito alcune delle novità presenti nella versione 2025 della [Certificazione unica](#).

Il “[bonus tredicesima](#)”, l’indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari, trova spazio nella CU 2025.

INDENNITÀ TREDICESIMA MENSILITÀ	Redditi di lavoro dipendente 721	Indennità erogata 723	Indennità non erogata 724	Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio 725	Giorni lavoro dipendente 726
	Redditi di lavoro dipendente 727	Indennità erogata 728	Indennità non erogata 729	Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio 730	Codice fiscale sostituto 731

La CU è stata, inoltre, aggiornata per tenere conto delle novità che lo scorso anno hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico e quella dei *fringe benefit* ai dipendenti. Un apposito campo è riservato al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale. Nel modello fa il suo ingresso l’imposta sostitutiva sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

SEZIONE 3-BIS INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI SPORTIVI DILETTANTISTICI E FIGURE ASSIMILATE	Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati 53					Imponibile contributivo 54		Imponibile IVS 55		Contributi dovuti 56		Contributi a carico del parasubordinato 57	
	Contributi versati 58		MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens Tutti 59 T G F M A M G L A S O N D Tutti con l'esclusione di 60								Tipo rapporto 61		Altro tipo rapporto 62

REDDITI LAVORO SPORTIVO	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico 781	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23 782	Altri redditi di cui al punto 1 783	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico 784	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23 785	Altri redditi di cui al punto 2 786

Da quest'anno, infine, così come previsto dall'art.1, comma 78 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in relazione alle **locazioni brevi**, va indicato nel **punto 22** il codice identificativo nazionale (CIN), di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.